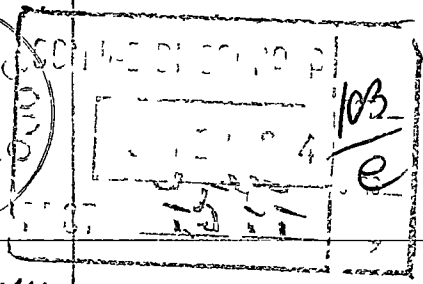




Int. 32/81

Rimborso



al fig. Giuseppe del Comune
di Carrara.

ALBO

Ho scritto l'anno Paggiato a Carrara
il 20/02/81 titolo della licenza di costruzione
n° 46 del 10 Febbraio 1981 non avendo
fatto finire i lavori in tempo utile chiedo
che gli sia concesso il rinnovo della
convenzione edilizia sopra descritta nei
termini di legge.

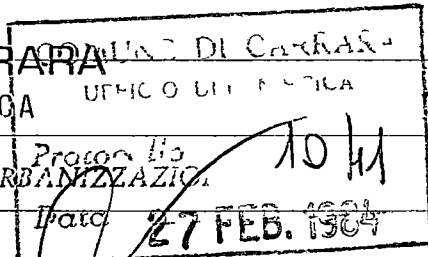
2 aff
8/2/84

21/02/84 a Carrara

Manfredi

Papa
Sambri

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICO



ISTO PER PAGAMENTO OILRI DI URBANIZZAZIONE

UFFICIO DI COSTRUZIONE

Chiriacina
ESENTE

11/1/84

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Marchi controllo
dell'att.

8/3/84

I LAVORI RISULTANO INIZIATI IL 21.05.1981, LA DITTA È IN POSSESSO
DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 64/74 PROT. 3734 / 13.8.82.

12/3/84 IL TECNICO

APPROVATO

È rinnovabile non essendo modificato il PRGE

Venini
7/5/84

Parere favorevole al rinnovo alla E.E.
URBANIZZAZIONE

humpini
8/5/84

10 MAR 1984

PRG 71 Raro Edilizia D

29 MAR 1984

Commissione edilizia n° 18 del 9-5-84

Parere favorevole al ricorso.

Lucio Lupini

14 MAG 1984

APPROVATO AL SINDACO
Elmoro
Lucio



Società Cattolica di Assicurazione

Cooperativa a r.l. fondata nel 1896 - Sede in Verona
Iscr. Reg. Soc. Verona 136 - Cod. Fisc. 00320160237

CAUZIONI

costruzioni e simili



POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER CAUZIONI

AGENZIA CARRARA cod. n. 135 /91

POLIZZA N.

La **SOCIETA' CATTOLICA di ASSICURAZIONE** (in seguito denominata **Società**), in base alla proposta in data, **30/1/1981**
presentata dalla Ditta **POGGI MARIO**

(l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato **Contraente**), domiciliato in **Via Cap. Fiorillo 9 -**
Marina di Carrara
mediante la presente polizza d'assicurazione ed alle condizioni generali e particolari che seguono, costituisce sino a concorrenza di
L. 5.294.550== (**CINQUEMILIONIDUECENTONOVANTAQUATTROMILACINQUECENTO50==**)

la cauzione che il **Contraente** è tenuto a prestare alla Ditta **COMUNE DI CARRARA**

(la persona fisica o giuridica a cui favore è prestata l'assicurazione, in seguito denominato **Assicurato**), domiciliata in
CARRARA **concessione edilizia n°**
in dipendenza ~~del contratto stipulato~~ in data

(in seguito denominato semplicemente **contratto**), relativo a **garanzia degli oneri per opere di urbaniz-**
zazione posti a carico della Ditta contraente dalla concessione stessa.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni **1**, mesi **6**, giorni
e cioè dal **30/01/1981** al **30/07/1982**, fermo l'obbligo del **Contraente** di pagare gli eventuali supplementi di
premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali.

La detta garanzia è assunta dalla **Società** contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative imposte (il tutto
in seguito denominato per brevità "**premio**")

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio iniziale	Premio netto	Accessori	Totale	Imposte	Totale complessivo
	158.835	39.708	198.543	9.927	208.470
Eventuali supplementi trimestrali	26.472	6.618	33.090	1.654	34.745

CONDIZIONI GENERALI

Art 1 — Delimitazione dell'assicurazione — La presente assicurazione è prestata dalla Società a favore dell'assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione in base al contratto

Art 2 — Notizie sullo stato dei lavori — Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza

Art 3 — Stipulazione e perfezionamento della polizza — La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato

Art 4 — Calcolo del premio — Durata dell'assicurazione — Supplementi di premio — Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art 5 e la scadenza fissata in polizza restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5 esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi nella misura in indicata nella tabella di liquidazione del premio

Art 5 — Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato con annotazione di svincolo, oppure

b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata fermo restando che, ai fini dell'art 4, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo

Art 6 — Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio — Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al pre-

cedente art. 4 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi gli conferisce

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società

Art 7 — Sostituzione della polizza con garanzia reale — In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa. L'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5

Art 8 — Avviso del sinistro — Pagamento del risarcimento — L'Assicurato dovrà comunicare con lettera raccomandata alla Società entro tre giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza. Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge e di contratto, l'Assicurato avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato

Art 9 — Coesistenza di altre garanzie — Crediti del Contraente verso l'Assicurato — Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente a sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie

Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società

Art 10 — Diritto di surrogazione — Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della pre-

sente polizza la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili

Art 11 — Rivalsa — Anticipata liberazione della Società — Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza

La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente per ché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo, resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7

Art 12 — Successori ed aventi causa del Contraente — Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per se per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile

Art 13 — Forma delle comunicazioni alla Società — Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza

Art 14 — Imposte e tasse — Le imposte, le tasse e contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art 15 — Foro competente — Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha la sede la Direzione della Società

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art 1 — Tra le parti si conviene che l'interesse di mora e conteggiato nella misura pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti

Il presente contratto è stato redatto in quattro esemplari ad un solo effetto in

CARRARA

il 30/1/1981

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOC CATTOLICA DI ASSICURAZIONE



Agenzia Generale di Carrara
Agente MAURIZIO BORGHINI
Piazza Farini 60 - Tel. 71.715

L'ASSICURATO

IL SINDACO

IL CONTRAENTE

I sottoscritti, esaminati le Condizioni Generali, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli

Art 6 — (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato)

Art 7 — (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale)

Art 8 — (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)

Art 15 — (Deroga alla competenza territoriale)

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

IL SINDACO

Il pagamento dell'importo di L. 208,470
in CARRARA il

30/1/81 dovuto per premio e imposte è stato effettuato alla firma della presente a mie mani

L'ESATTORE



Società Cattolica di Assicurazione

Cooperativa a r.l. fondata nel 1896 - Sede in Verona

Iscr. Reg. Soc. Verona 136 - Cod. Fisc. 00320160237

CAUZIONI

costruzioni e simili



POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER CAUZIONI

AGENZIA **CARRARA** cod. n. **135** /91

POLIZZA N.

La **SOCIETA' CATTOLICA di ASSICURAZIONE** (in seguito denominata **Società**), in base alla proposta in data, **30/1/1981**

presentata dalla **Ditta POGGI MARIO**

(l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato **Contraente**), domiciliato in **Via Cap. Fiorillo 9-**

Marina di Carrara 54036

mediante la presente polizza d'assicurazione ed alle condizioni generali e particolari che seguono, costituisce sino a concorrenza di

L. 2.761.920== (**DUEMILIONISETTECENTOSESSANTUNMILANOVECENTOVENTI==**)

la cauzione che il **Contraente** è tenuto a prestare alla **Ditta COMUNE DI CARRARA**

(la persona fisica o giuridica a cui favore è prestata l'assicurazione, in seguito denominato **Assicurato**), domiciliata in

CARRARA

concessione edilizia n°

in dipendenza ~~del contratto stipulato~~ in data

(in seguito denominato semplicemente **contratto**), relativo a **garanzia della percentuale sul costo di costruzione posta a carico della Ditta contraente dalla concessione stessa.**

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni **2**, mesi **4**, giorni

e cioè dal **30/1/1981** al **30/5/1983**, fermo l'obbligo del **Contraente** di pagare gli eventuali supplementi di premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali.

La detta garanzia è assunta dalla **Società** contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative imposte (il tutto in seguito denominato per brevità "**premio**")

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Accessori	Totale	Imposte	Totale complessivo
Premio iniziale	128.888	32.222	161.110	8.055	169.166
Eventuali supplementi trimestrali	13.802	3.452	17.261	863	18.124

CONDIZIONI GENERALI

Art 1 — Delimitazione dell'assicurazione — La presente assicurazione è prestata dalla Società a favore dell'assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto

Art 2 — Notizie sullo stato dei lavori — Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza

Art 3 — Stipulazione e perfezionamento della polizza — La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato

Art 4 — Calcolo del premio — Durata dell'assicurazione — Supplementi di premio — Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art 5 e la scadenza fissata in polizza restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori imposte e tasse

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5 esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio."

Art 5 — Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza — Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società

a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato con annotazione di svincolo oppure

b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo

Art 6 — Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio — Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al pre-

cedente art. 4 entro 15 giorni dalla sua scadenza la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento salvo il diritto di rivalersi sul Contraente diritto che sin d'ora questi gli conferisce

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società

Art 7 — Sostituzione della polizza con garanzia reale — In ogni momento trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4 il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa. L'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5

Art 8 — Avviso del sinistro — Pagamento del risarcimento — L'Assicurato dovrà comunicare con lettera raccomandata, alla Società entro tre giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza. Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9 entro 30 giorni da quando verificandosi le condizioni di legge e di contratto, l'Assicurato avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato

Art 9 — Coesistenza di altre garanzie — Crediti del Contraente verso l'Assicurato — Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente a sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie

Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società

Art 10 — Diritto di surrogazione — Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della pre-

sente polizza la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili

Art 11 — Rivalsa — Anticipata liberazione della Società — Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società a semplice richiesta le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza

La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri ovvero il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo, resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7

Art 12 — Successori ed aventi causa del Contraente — Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per se per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile

Art 13 — Forma della comunicazioni alla Società — Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza

Art 14 — Imposte e tasse — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art 15 — Foro competente — Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha la sede la Direzione della Società

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art 1 — Tra le parti si conviene che l'interesse di mora e conteggiato nella misura pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti

Il presente contratto è stato redatto in quattro esemplari ad un solo effetto in

CARRARA

il 30/1/1981

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE



SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Agenzia Generale di Carrara

Agenzie MAURIZIO BORGHINI

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

I sottoscritti esaminati le Condizioni Generali, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli

Art 6 — (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato)

Art 7 — (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale)

Art 8 — (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)

Art 15 — (Deroga alla competenza territoriale)

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

Il pagamento dell'importo di L.

169.166

in CARRARA

il

30/1/80

dovuto per premio e imposte è stato effettuato alla firma della presente a mie mani

L'ASSITTORE



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO TECNICO

Mod. 8

Pratica edilizia

N

Prot N 29471/2556

L 30/1/1981

OGGETTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE

Al. Rocchi - Fiori

Via C. F. F. n. 9 bis
Monza - L. Carrara

e, p c All'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE

Alla TESORERIA COMUNALE SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) *costruzione fabbricato a 2 piani, con annesso garage e corteo annesso*

in (2) *Monza - L. Carrara* Via *Guverne*
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato

a) per le spese di urbanizzazione

da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n.

- 1 rata di L. 1.964.850 (data)
— 2 rata di L. 4 (data)
— 3 rata di L. 4 (data)
— 4 rata di L. 4 (data)

L. 657 del 27.05.1980
L. 29 del 15/12/80 e cioè

b) per spese commisurate al costo di costruzione

da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n.

- 1 rata di L. 197.280 (data)
— 2 rata di L. 4 (data)
— 3 rata di L. 4 (data)
— 4 rata di L. 4 (data)

L. 248 del 22.05.1980 e cioè

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune

reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. 10.018.600 a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 5296.550 + 2.761.900

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune

IL SINDACO

[Firma]

(1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori

(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire

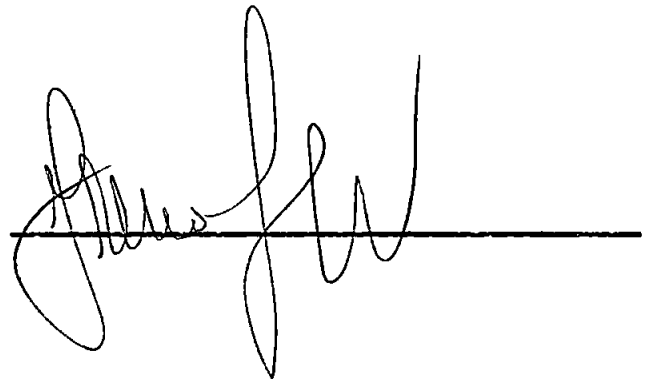
AVVERTENZE — Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della legge 28-1-1977, n. 10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, unitamente ai contributi non versati, saranno riscossi con l'ingunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639

AL COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

OGGETTO : FABBRICATO USO LABORATORIO - 2 BIT.
di proprietà: POCCI MARIO
sito in : MARINA DI CARRARA
VIA LUNENSE
map.n. - 81 foglio n. 103

Il sottoscritto Geom. SOUSSONI IVANO nella qualità di progettista dell'opera di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n° 4 del 5/2/1960 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n° 1088 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare predetta non è imposto l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto: non rientrante nei casi richiesti.-

Carrara li 2/2/81



COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N 2556
Data 2/2/81



COMUNE DI CARRARA

POCHI PARI
MINUS

CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Fabbricati di civile abitazione

Zona Omogenea _____

Volume nuovo

Volume ristrutturato

Volume ristrutturato

0,2

0,5

Mc _____

Mc _____

Mc _____

£./mc _____

£./mc _____

£./mc _____

Importo totale da pagare £.

Fabbricati destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali

Volume nuovo

Volume ristrutturato

Volume ristrutturato

0,2

0,5

£./mc _____

£./mc _____

£./m _____

Mc _____

Mc _____

Mc _____

Importo totale da pagare £.

Fabbricati destinati ad attività industriali o artigianali

Superfici coperte nuove

Superfici coperte ristrutturate

Mq. _____ £./mq _____

Mq. _____ £./mq _____

Importo totale da pagare £.

CALCOLO DELLA PERCENTUALE SUL COSTO DI COSTRUZIONE

Fabbricati di civile abitazione

Percentuale applicativa %

Edifici nuovi Vedi schema

Interventi su edifici esistenti

Costo £.

Importo totale da pagare

Fabbricati destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali

Volume nuovi mc. _____ Costo a mc. £.

Del. G.M. 656

del 30/4/81

Edifici esistenti Costo £.

Importo totale da pagare Percentuale applicativa

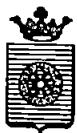
5% Del. C.C. 248 del 20/1/78

HA ASSOCIATO CON CONCESSIONI ORIGINARIE IN FORMA
CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI DELLE LEGGI 28/1/77 N° 10, 5/8/78 N° 457
25/3/82 N° 94 E AI SENSI DELLE DELIB. E DETERMIN. DEL C.C. E G.M. []

Il Sindaco plidif

L' Ingegnere Comunale V. L. L.

Carrara li 9/5/84 P.A. Il concessionario



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10
Determinazione del costo di costruzione
PROSPETTO
(art. 11)

TABELLA 1 - Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n°)	Superficie utile abitabile (mq)	Rapporto rispetto al totale Su	% Incremento (Art. 5)	% Incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) / Su	(5)	(6) = (4) x (5)
≤ 95				0	
> 95 → 110				5	
> 110 → 130				15	
> 130 → 160				30	
> 160				50	
		Su	SOMMA →		

TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi e accessori (mq)
(7)	(8)
a Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze	
b Autotimesse □ singole □ collettive	
c Androni d'ingresso e porticati liberi	
d Logge e balconi	
	Snr

TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

Intervallo di variabilità del rapporto percentuale $\frac{Snr}{Su} \times 100$	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(9)	(10)	(11)
≤ 50	□	0
> 50 → 75	□	10
> 75 → 100	□	20
> 100	□	30

$$\frac{Snr}{Su} \times 100 = \dots\%$$

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(12)	(13)	(14)
1 Su (art. 3)	Superficie utile abitabile	
2 Snr (art. 2)	Superficie netta non residenziale	
3 60% Snr	Superficie raggugliata	
4 = 1+3	Superficie complessiva	

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(20)	(21)	(22)
1 Sa (art. 9)	Superficie nella non residenziale	
2 Sa (art. 9)	Superficie accessori	
3 60% Sa	Superficie raggugliata	
4 = 1+3	Superficie totale non residenziale	

TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(12)	(13)	(14)
0	□	0
1	□	10
2	□	20
3	□	30
4	□	40
5	□	50

TOTALE INCREMENTI
 $I = I_1 + I_2 + I_3$

- A - Costo massimo a mq dell'edilizia agevolata = L/mq
- B - Costo a mq di costruzione pari all'85% di A = L/mq
- C - Costo a mq di costruzione maggiorato $B \times \left(1 + \frac{M}{100}\right)$ = L/mq
- D - Costo di costruzione dell'edificio $(Sc + St) \times C$ = L

CARRARA Li

Il Sindaco

L'Ingegnere Comunale



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 29471/2556 - 79

Carrara, li 5 Febbraio 1981

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. POGGI MARIO

Via Cap. Fiorillo, 9/bis

MARINA DI CARRARA

Mi prego informarla che in data 4 Febbraio 1981 stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di costruzione di fabbricato

a Marina di C. Via Lunense

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della legge 28/1/77 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/78 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento della presente.

IL SINDACO

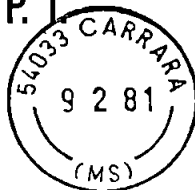


Mod 23 I (per l' interno) (1976) - C 008400

AMMINISTRAZIONE

P. I.

AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE



DA RESTITUIRE A

COMUNE DI CARRARA

Ufficio

Urbanistica

N B - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA

C A P

LOCALITÀ

SIGLA PROV

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della

del

N

di L

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

spedit il 8305

☐ Assicurata ☐ Pacco

dall'Ufficio di

indirizzata

Poggi Monu
Via Cap - Fiumello 9/Bis Monum d'c.

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il 12/2/8

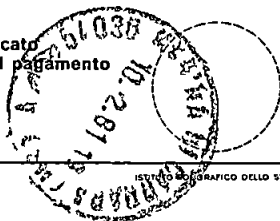
Firma dell'Incaricato
della distribuzione o del pagamento

Poggi

Firma

Poggi

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



ISTITUTO GRAFICO DELLO STATO